

CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 59 Data <u>1</u>9/12/2024

Oggetto: Piano Straordinario interventi settore idrico (L. n. 205/2017, art. 1 c. 52 "Interventi di Manutenzione Straordinaria con sostituzione della Linea adduttri dell'Impianto irriguo consortile San Paolo - I Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)" - CL J82B18000560001.

Presa d'atto applicabilità vincolo di impignorabilità ex art. 63, c. 4, D.L. n. 76/202 (convertito con modifiche in L. n. 120/2020) – Quantificazione importi gravati d vincolo di destinazione al progetto.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno Diciamo del mese di dicembre, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/Gab/2024 del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;



VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17/01/2024, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

PREMESSO:

CHE il Consorzio di Bonifica 11 Messina, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 25/05/1995, n. 45, è un ente di diritto pubblico economico che svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione irrigua dichiarate di pubblica utilità e tese alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CHE la Legge regionale n. 45/1995 all'art. 1, stabilisce che "La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell' irrigazione e per la tutela dell' ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell' ambiente";

CHE la Legge regionale n. 45/1995 all'art.2 prevede che "Costituiscono interventi di bonifica: a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti; b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell' ecosistema agrario; c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee; d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 2, lettera g) e dall''articolo 9, comma 2.3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali";

CHE la L.R. n. 45/1995 all'art. 8 stabilisce che "Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione";

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 216, con il quale è stata prevista l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, "acquedotti" e "invasi";

VISTO il Decreto 6 dicembre 2018 n. 526 del M.I.T., Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale, ai sensi della sopracitata L. n. 205/2017, art. 1 comma 523, è stato adottato, nelle more della definizione del Piano nazionale, il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva/esecutiva, con individuazione all'Allegato A degli interventi da realizzare;

VISTA la Deliberazione consortile n. 5 del 16/04/2019, di approvazione del progetto esecutivo "Interventi di Manutenzione Straordinaria con sostituzione della Linea adduttrice dell'Impianto irriguo consortile San Paolo - I Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)", per l'importo complessivo di € 1.143.000,00 i.v.a. inclusa, inserito con codice intervento n. 19 - CUP J82B18000560001 nell'Allegato "A" del sopra citato Decreto n. 526/2018 del M.I.T.;

VISTA la Convenzione 03/06/2019 n. 43, sottoscritta tra il M.I.T., Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed il Consorzio di Bonifica 11 Messina, che disciplina i rapporti inerenti la realizzazione dell'opera "Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo - I Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)" di cui al n. 19 - CUP J82B18000560001 dell'Allegato A del Decreto n. 526/2018 sopra citato, per un importo massimo (art. 11), al lordo dei ribassi d'asta, pari a euro 1.143.000,00 (unmilionecentoquarantatremila), i.v.a. inclusa, da erogare (art. 12) in tre rate, le prime due pari al 40% del finanziamento, la terza pari al 20%;

VISTO il Decreto n. 566 del 10/07/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Infrastrutture, Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, di: 1) approvazione della sopracitata Convenzione n. 43/2019 (successivamente registrata al rep. 1-2870 del 25/07/2019), parte integrante del Decreto; 2) impegno delle somme per la realizzazione dell'opera, con onere a valere sul capitolo 7281 "Piano straordinario invasi" del bilancio di previsione del M.I.T., da erogare, sulla base del cronoprogramma di spesa fornito dall'Ente, secondo la seguente scansione:

- il primo acconto pari al 40% del finanziamento (euro 457.200,00 iva inclusa) nell'anno 2019;
- il secondo acconto pari al 40% del finanziamento (euro 457.200,00 iva inclusa) nell'anno 2021;
- il saldo sino alla concorrenza del 20% del finanziamento (euro 228.600,00 iva inclusa) nell'anno 2022;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'articolo 63, comma 4, così recita: "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.";

CONSIDERATO che la suddetta disposizione di legge permette di salvaguardare la destinazione pubblica delle risorse nella disponibilità dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, preservandole dall'esecuzione forzata da parte di terzi creditori nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione;

CONSIDERATO che tale vincolo di destinazione, analogo a quello riconosciuto alle amministrazioni pubbliche, non appare riferito esclusivamente ai finanziamenti previsti nell'articolo in esame e neppure limitato alle risorse conferite dallo Stato o da altri Enti territoriali per l'esecuzione di opere in concessione;

CONSIDERATO che la sua formulazione letterale infatti attribuisce a tale vincolo e alle modalità per la sua costituzione un ambito di applicazione oggettivo generale, anche in riferimento a risorse proprie dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, purché ricorra la correlazione con l'opera pubblica di bonifica o irrigazione in via di realizzazione e la formalità prescritta;

CONSIDERATO che l'apposizione del vincolo rende nullo ogni pignoramento eseguito in violazione dello stesso e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

CONSIDERATO che "Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività: solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione.. (ex multis Cassazione civile Sez. III 12/02/2008 n. 3287 - Cassazione sentenza n. 14487/2000)";



VISTA la nota prot. n. 9366046 del 09/12/2020 del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, DISR 1, con cui, tra l'altro, si invita il Consorzio di Bonifica 11 Messina ad adottare le misure indicate nell'art. 63 c. 4 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, al fine di garantire il buon esito dei finanziamenti ministeriali;

CONSIDERATO che tanto l'opera in oggetto quanto il Soggetto attuatore (il Consorzio) rientrano nella casistica indicata nella sopra riportata disposizione di legge;

CONSIDERATO che per attivare il vincolo di impignorabilità occorre l'adozione di una deliberazione adottata per ogni semestre dall'Ente, che quantifichi preventivamente le somme oggetto del vincolo;

VISTA la deliberazione consortile n. 5 del 9/2/2021, con cui si è preso atto dell'applicabilità del vincolo di impignorabilità sulle somme relative al progetto in parola;

CONSIDERATO che, così come prescritto (art. 12) nella sopra citata Convenzione n. 43/2019 sottoscritta tra il M.I.T. ed il Consorzio di Bonifica n. 11 Messina, questo Ente ha aperto presso l'Istituto bancario di cui si avvale per il proprio Servizio di tesoreria, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, "un sottoconto dedicato (il n. *******2372), con vincolo di utilizzo, per la gestione finanziaria e contabile dell'intervento" in parola e che su tale sottoconto, così come previsto nella Convenzione n. 43/2019 e nel Decreto n. 566/2019, sono già state regolarmente accreditate dal M.I.T. le somme a titolo di acconto e verranno depositate le ulteriori somme ancora da accreditare;

RITENUTO pertanto applicabile il contenuto dell'art. 63 c. 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120, alle somme transitanti nel suddetto sottoconto;

CONSIDERATO che allo stato attuale nel suddetto conto corrente vincolato sono stati accreditati il primo ed il secondo acconto e che risulta la somma residua di € 648,14, mentre devono ancora essere erogate le somme relative al saldo, sino alla concorrenza del 20% del finanziamento, precisando che l'importo finale di saldo che in atto verrà corrisposto è pari ad € 187.063,19,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO E DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, il vincolo di impignorabilità ex articolo 63 comma 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 alle somme impegnate con Decreto n. 566 del 10/07/2019 dal M.I.T., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Infrastrutture, Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto, "Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell'Impianto irriguo consortile San Paolo - I Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)" di cui al n. 19 - CUP J82B18000560001 dell'Allegato A del Decreto n. 526 del 06/12/2018 del M.I.T., pari a complessivi € 1.143.000,00 erogati e da erogare per come indicato nel Decreto n. 566/2019;

DI CERTIFICARE, ai sensi del suddetto art. 63 c. 4, che il Consorzio, in ossequio a quanto previsto nella Convenzione n. 43/2019 sottoscritta col M.I.T., ha provveduto all'accensione presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino di specifico conto corrente dedicato alla totale e completa movimentazione dei pagamenti dell'iniziativa finanziata con vincolo di rendicontazione e rintracciabilità dei medesimi;

DI CERTIFICARE, che le somme depositate sul conto corrente di seguito specificato non sono disponibili per le correnti necessità economiche dell'Ente con assoluto divieto, pena la revoca del finanziamento, di "diverso e/o improprio utilizzo";

DI QUANTIFICARE in € 17.262,69, ovvero il saldo ancora da erogare sino alla concorrenza del 20% del finanziamento, la somma con vincolo di destinazione che non può essere sottoposta ad esecuzione forzata da parte di eventuali terzi creditori dell'Ente, che è previsto transiterà nel corso del primo semestre 2025 sul



N

sottoconto corrente bancario n. *******2372 aperto dal Consorzio presso il proprio Istituto Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Pachino, precisando che le somme disponibili in atto sul conto, residuo del secondo acconto già accreditato, sono parimenti sottoposte a vincolo di destinazione;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, ai fini della relativa presa d'atto;

DI RIPROPORRE semestralmente la presente deliberazione o anche prima qualora si rendesse necessario.

DI MUNIRE il presente atto di immediata efficacia stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Ferrantello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che	e la presente D	eliberazione n. <u>5</u>	3 del 19	DIC. 2024	è stata	pubblicata	sul sito
	tuzionale del Co DIC, 2024	nsorzio all'indirizzo _ al	www.conso	orziobonifica1 	<u>1me.it</u> se	zione Albo	Pretorio
Messina,							

Il Capo Settore Amministrativo Dott. Anselmo Salvà